

# CARIGE VITA NUOVA ASSICURAZIONI

Società per Azioni - Fondata nel 1971 - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n° 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS, ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: **Italia** - Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 GENOVA - Telefono 010.5498.1 - Telefax 010.5498518 Capitale Sociale Euro 124.878.689,00 interamente versato - Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale - n° 01739640157 e Partita IVA 03723300103 - R.E.A. 373333 - Albo Imprese 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero - dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - del 14-3-73 (G.U. del 19-4-73 n° 103) - [www.carigevitanuova.it](http://www.carigevitanuova.it) - e-mail: [info@carigevitanuova.it](mailto:info@carigevitanuova.it)

Informiamo che a far data dal 5 giugno 2015 Primavera Holdings S.r.l., società affiliata ad Apollo Global Management, ha acquisito il 100% di Carige Vita Nuova S.p.A. da Banca Carige S.p.A.. Carige Vita Nuova S.p.A. non è più assoggettata alla direzione e al coordinamento di Banca Carige S.p.A. e dopo le prescritte autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza non sarà più la Capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige. Carige Vita Nuova S.p.A. farà parte del Gruppo Assicurativo Carige e sarà assoggettata alla direzione e coordinamento di Primavera Holdings S.r.l., quale capogruppo. La Società assumerà nei prossimi mesi una nuova denominazione sociale.

## FASCICOLO INFORMATIVO

# CARIGE PER 5 Ed. 2015

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TIPO MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO  
(Contratto esclusivo per l'investimento di nuove disponibilità finanziarie, il reinvestimento di capitali derivanti da scadenze o rinvenienti da liquidazioni per motivo di sinistro su polizze comunque offerte da Carige Vita Nuova S.p.A.)

**Il presente Fascicolo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento della Gestione separata ed il Glossario deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**



**Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato al 1° settembre 2015**

## **SOMMARIO**

- 1) **SCHEDA SINTETICA**
- 2) **NOTA INFORMATIVA**
- 3) **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE  
SEPARATA**
- 4) **GLOSSARIO**

## 1) SCHEDA SINTETICA

Documento aggiornato al 01 settembre 2015

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

**La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

#### 1. Informazioni generali

- 1.a) **Impresa di assicurazione:** Carige Vita Nuova S.p.A. capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A..
- 1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**  
In relazione all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2014, il patrimonio netto ammonta a euro 253.082.280,00, il Capitale Sociale è pari a euro 124.878.689,00 e le Riserve patrimoniali sono pari a euro 139.786.571,00.  
L'indice di solvibilità riferito al 31 dicembre 2014, inteso come rapporto tra Margine di solvibilità disponibile di euro 247.931.000,00 e Margine di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente di euro 175.074.000,00, è pari al 141,61%.
- 1.c) **Denominazione del contratto:** CARIGE PER 5 Ed. 2015
- 1.d) **Tipologia del contratto:** Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.
- 1.e) **Durata:** Il contratto ha una durata fissa di 5 anni.  
**È possibile esercitare il diritto di riscatto totale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.**
- 1.f) **Pagamento dei premi**  
Il premio è dovuto al perfezionamento del contratto in unica soluzione (premio unico) nella misura minima di euro 20.000,00 e fino ad un massimo di 1.000.000,00. Il contratto non riconosce la facoltà di effettuare versamenti integrativi.

#### 2. Caratteristiche del contratto

Con il presente contratto di assicurazione nella forma Mista rivalutabile a premio unico, il Contraente ha la possibilità di investire il premio unico versato in una Gestione Separata della Società; a fronte dell'investimento beneficerà del consolidamento del capitale rivalutato annualmente. La presente forma assicurativa riconosce una copertura in caso morte. Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata contrattuale, al Beneficiario designato in polizza verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato.

Sul premio versato non viene trattenuto alcun costo iniziale.

Carige Vita Nuova S.p.A. presta il consenso alla stipula della polizza esclusivamente alla clientela delle banche del Gruppo Banca Carige S.p.A. a condizione che l'importo del premio unico versato dal Contraente sia riveniente da "nuove disponibilità finanziarie" o derivante da capitali in scadenza o da liquidazione per motivo di sinistro su polizze comunque offerte da Carige Vita Nuova S.p.A.

Per "nuove disponibilità finanziarie", si intendono esclusivamente le nuove liquidità rese disponibili dal Contraente nelle 4 settimane antecedenti la sottoscrizione della polizza e accreditate sul conto corrente di addebito del premio tramite, ad esempio, bonifico, assegno, versamento di contante, ecc.; vendite o intervenute scadenze di titoli di stato nazionali ed esteri, azioni ed obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo Banca Carige, realizzate nelle 4 settimane antecedenti la sottoscrizione della

polizza e accreditate sul conto corrente di addebito del premio. In nessun caso saranno considerate “nuove disponibilità finanziarie” le somme rivenienti da depositi di qualsiasi natura accessi presso Società del Gruppo Banca Carige.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

**L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

**Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:**

#### a) **Prestazioni in caso di vita**

Alla scadenza contrattuale in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, Carige Vita Nuova S.p.A. pagherà ai Beneficiari il capitale assicurato comprensivo degli incrementi da rivalutazione derivanti dai risultati annui conseguiti fino alla scadenza dalla specifica gestione separata cui la forma assicurativa è collegata, denominata C.VITANUOVA.

Sul contratto non è previsto il riconoscimento di alcun tasso di interesse minimo garantito (il tasso di interesse minimo garantito è quindi pari allo 0,00%). Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata si consolida di anno in anno e resta definitivamente acquisito sulle future prestazioni.

#### b) **Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Carige Vita Nuova S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, il capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data del decesso.

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'art. 1 e dal punto 3.1 Clausola di rivalutazione delle condizioni di assicurazione.**

### 4. Costi

**L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.** Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

**Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'IVASS nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.**

GESTIONE SEPARATA “C.VITANUOVA”

Sesso ed età: qualsiasi

Tasso rendimento degli attivi: 4%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo Percentuale Medio Annuo
	Premio unico Euro 20.000,00
5	1,40%

**“Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "C.VITANUOVA" negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2010	4,67%	3,27%	3,35%	1,55%
2011	3,79%	2,39%	4,89%	2,73%
2012	4,02%	2,62%	4,64%	2,97%
2013	4,60%	3,20%	3,35%	1,17%
2014	4,40%	3,00%	2,08%	0,21%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

**Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Direttore Generale -  
(Dott. Roberto Lagana)

## 2) NOTA INFORMATIVA

*Documento aggiornato al 01 settembre 2015*

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. **Informazioni generali**

Carige Vita Nuova S.p.A. - con sede legale in Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova - Italia, capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all' Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A., telefono 010.5498.1, sito internet [www.carigevitanuova.it](http://www.carigevitanuova.it), e-mail: [info@carigevitanuova.it](mailto:info@carigevitanuova.it) - è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 14.03.1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.1973 n. 103.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 2. **Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

La presente forma assicurativa, ha una durata fissa di 5 anni salvo l'anticipata risoluzione (**Riscatto totale**) del contratto richiesta dal Contraente. A fronte del versamento di un premio unico, il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Per maggiori dettagli relativi alle singole prestazioni, si rinvia all'art. 1 delle condizioni di assicurazione.

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del premio versato, aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base al risultato conseguito dalla specifica gestione separata, denominata C.VITANUOVA.

Sul contratto non è previsto il riconoscimento di alcun tasso di interesse minimo garantito (il tasso di interesse minimo garantito è quindi pari allo 0,00%). Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata si consolida di anno in anno e resta definitivamente acquisito sulle future prestazioni.

#### 3. **Premi**

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla sottoscrizione del contratto.

Il premio pagato dal Contraente, comunque riveniente in via esclusiva da una delle previsioni di cui al punto 2 della Scheda Sintetica, è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare ed è indipendente dall'età all'ingresso e dal sesso dell'Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di scegliere l'importo del premio unico, con un minimo di euro 20.000,00 e fino ad un massimo di 1.000.000,00.

Inoltre, laddove l'importo del Capitale riveniente dalla scadenza o dal sinistro fosse inferiore a 20.000,00 euro, è data facoltà al Contraente di integrare il capitale in scadenza o derivante da sinistro fino e non oltre l'importo complessivo del premio minimo. È altresì concesso di utilizzare parte del capitale riveniente dalle citate fonti, sempre con il limite minimo di 20.000,00 euro.

Non sono ammessi versamenti di premio aggiuntivi nel corso del contratto.

**Il Contraente, può riscattare il contratto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso.**

Il versamento del premio unico deve essere effettuato mediante addebito sul c/c del Contraente, presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige, a favore di Carige Vita Nuova S.p.A. Il versamento viene considerato acquisito alla data di valuta riconosciuta dalla Banca ordinataria.

**La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alla suddetta forma di pagamento.**

#### 4. **Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e denominata GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA, di seguito indicata con

la sigla "C.VITANUOVA".

Per ulteriori informazioni sulla stessa, si rinvia al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Il capitale assicurato, pari inizialmente al premio unico versato, verrà rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura percentuale della rivalutazione.

Sul contratto non è previsto il riconoscimento di alcun tasso di interesse minimo garantito (il tasso di interesse minimo garantito è quindi pari allo 0,00%). Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata si consolida di anno in anno e resta definitivamente acquisito sulle future prestazioni.

Per maggiori informazioni relative ai criteri di calcolo ed alla misura della rivalutazione, si rinvia al punto 3.1 Clausola di rivalutazione delle condizioni di assicurazione.

Il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni è evidenziato mediante il Progetto esemplificativo contenuto alla Sezione E. Si sottolinea come i valori in esso esposti derivino da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in valuta corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## **C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**

### **5. Costi**

#### **5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente**

##### **5.1.1. Costi gravanti sul premio**

Non sono previsti costi gravanti sul premio unico versato né in quota percentuale né diritti fissi.

##### **5.1.2. Costi per riscatto**

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato all'ultimo anniversario precedente la data della relativa richiesta, rivalutato fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto, diminuito di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto.

Le percentuali di cui sopra sono indicate nella tabella seguente:

<b>Anno assicurativo della data di richiesta di riscatto</b>	<b>Costi di Riscatto</b>
2	1,00%
3	0,75%
4	0,50%
5	0,25%

#### **5.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione**

<b>Costo trattenuto dalla Società da sottrarre al rendimento annuo della Gestione Separata C.VITANUOVA</b>
1,40 punti percentuali assoluti

\*\*\*

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo, la quota parte percepita mediamente dagli intermediari è pari al 30% per quanto concerne i costi di cui al paragrafo 5.2.

### **6. Scoti**

Il presente contratto non prevede sconti.

### **7. Regime fiscale**

#### *Imposta sui premi*

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.

### *Detrazione fiscale dei premi*

Le assicurazioni sulla vita come la presente non danno diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### *Tassazione delle somme assicurate*

Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza.

Rimane riservata al Contraente e/o Assicurato ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le somme dovute dalla società in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell'assicurato o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dalla società e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente afferenti al caso vita.

Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

La società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:

- soggetti che esercitano attività d'impresa;
- persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

Tutte le polizze vita liquidate e corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato, sono comunque esenti dall'imposta sulle successioni.

### *Non pignorabilità e non sequestrabilità*

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).

### *Diritto proprio del Beneficiario*

Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 C.C.).

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **8. Modalità di perfezionamento del contratto**

Si rinvia all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### **9. Risoluzione del contratto per sospensione pagamento premi**

Essendo il premio corrisposto dal Contraente in un'unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto non si può parlare di sospensione del pagamento dei premi.

### **10. Riscatto e riduzione**

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

**Viceversa la tariffa, prevedendo esclusivamente la corresponsione di un premio dovuto al perfezionamento del contratto in unica soluzione, non prevede sospensione dei versamenti e quindi un valore di riduzione.**

Si rinvia all'art. 5 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto. **Considerando i costi applicati in caso di riscatto totale, esiste la possibilità che il valore di riscatto risulti inferiore al premio versato.**

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Il Cliente che voglia informazioni sul valore di riscatto può rivolgersi a:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.  
Ufficio Gestione Portafoglio  
Via Gabriele D'Annunzio, 41  
16121 GENOVA GE

## **11. Revoca della proposta**

La presente tipologia contrattuale, perfezionandosi alla sottoscrizione della Proposta/Polizza, non prevede il diritto di revoca del Contraente.

## **12. Recesso**

### **12.1 Diritto di recesso del Contraente**

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto è concluso alla data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e dato l'ordine di addebito del premio sul c/c del Contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via G. D'Annunzio 41 16121 GENOVA. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio versato.

### **12.2 Facoltà di recesso della Compagnia**

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

## **13. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione**

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

**Avvertenza:** *Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*

**Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze.**

## **14. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

## **15. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

## **16. Reclami**

Secondo quanto previsto dal Regolamento Ivass n. 24/2008 e successive integrazioni:

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme, devono essere in prima battuta inoltrati **per iscritto** alla Società, attraverso i seguenti canali:

- a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Carige Vita Nuova S.p.A. - Ufficio Reclami – Via G. D’Annunzio 41- 16121 Genova
- a mezzo fax 010/5498815
- a mezzo mail: [reclami@carigevitanuova.it](mailto:reclami@carigevitanuova.it)

Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante,
- elementi che consentano un’esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto di reclamo (a scopo esemplificativo e non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa del mezzo);
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni documento utile all’esatta identificazione del caso oggetto di doglianza.

Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, o in assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni, sarà sua **facoltà** ricorrere:

- all’**IVASS** ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)), inoltrando l’apposito modulo:
  - via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
  - via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
  - via PEC all’indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it).

L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.

L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.

- all’**arbitrato**, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.

Qualora vorrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo **obbligo** ricorrere in via preliminare:

- alla **Mediazione**.

Il D.Lgs. 28/2010, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti).

In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata per iscritto a: Carige Vita Nuova S.p.a., via Gabriele D’Annunzio, 41 – 16121 Genova, e-mail: [mediazione@carigevitanuova.it](mailto:mediazione@carigevitanuova.it), oppure pec: [mediazionecarigevitanuova@pcert.postecert.it](mailto:mediazionecarigevitanuova@pcert.postecert.it), e/o al numero di fax 02/30762286.

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento IVASS 24/2008 potranno, altresì, essere inviati all’IVASS:

a) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. (In tal caso il reclamante avente domicilio in Italia, potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.)

Si precisa che non rientrano nella competenza dell’IVASS:

a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;

b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;

d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

#### **17. Informativa in corso di contratto**

La Società si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- premio unico versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

#### **18. Conflitto di interessi**

##### **Relazioni industriali del business**

La Società è controllata da Primavera Holdings S.r.l., società di partecipazione assicurativa appartenente al gruppo Apollo, che possiede il 100% delle azioni e che svolge, quale Capogruppo, attività di direzione e coordinamento sulla Società.

La Società altresì intrattiene rapporti di affari con Banca Carige S.p.A., in forza di specifici accordi distributivi.

I prodotti assicurativi vengono distribuiti alla clientela utilizzando quali collocatori: gli sportelli bancari di Banca Carige S.p.A. e delle altre banche del gruppo e gli Agenti di Assicurazione iscritti al Registro Unico Intermediari dell'IVASS. La gestione finanziaria, amministrativa, tecnico - attuariale e liquidativa è svolta dalla Società.

##### **Natura dei conflitti d'interesse**

In linea generale, i conflitti di interessi possono nascere in relazione ai rapporti partecipativi che sussistono tra società facenti parte del Gruppo Apollo, e che possono operare sui mercati finanziari nazionali ed internazionali. Area di potenziale conflitto è rappresentata dalla politica d'investimento: le scelte d'investimento in strumenti finanziari possono confluire su titoli collegati o riconducibili al gruppo Apollo.

Conflitti di interessi possono nascere anche in ambito di distribuzione dei contratti assicurativi, per le remunerazioni corrisposte ai diversi intermediari.

Le procedure di gestione dei conflitti di interessi seguite dalla Società sono rivolte a limitare lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività in potenziale conflitto, cui viene imposto l'obbligo di non scambiare informazioni ottenute nell'ambito della propria attività lavorativa.

Inoltre, le politiche d'investimento prevedono limiti, totali o parziali, in base alle specifiche tipologie di attivo ed ai rispettivi parametri di rischio.

##### **Principi di gestione dei conflitti d'interesse**

La Società e gli altri soggetti prestatori di servizi ai fini della gestione dei conflitti d'interesse assumono **l'impegno ad operare, pur in presenza di inevitabili condizioni di conflitti di interesse, in modo da non recare pregiudizio** al contraente ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Essi operano in modo da contenere i costi a carico dei contraenti e si astengono dal proporre operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi.

La Società si astiene inoltre da ogni comportamento che avvantaggi alcuni clienti a danno di altri. L'attività di gestione finanziaria viene svolta in modo da garantire **le migliori condizioni possibili con**

### **riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.**

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti di interessi derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.

Nell'ambito del perimetro di attività e dell'autonomia ad essi riconosciuta, gli uffici incaricati di mansioni di Controllo Interno hanno facoltà di eseguire verifiche ed altre attività di controllo opportune al governo dei conflitti d'interessi, in particolare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale *disclosure* dei conflitti d'interessi individuati.

Di seguito sono descritte le principali casistiche identificabili quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

#### **a. Gestione degli attivi**

La società gestisce le attività a copertura delle riserve tecniche.

La Società opera in modo da evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

#### **b. Investimenti**

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito anche in strumenti finanziari emessi e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Apollo o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti. La quota massima detenibile di strumenti finanziari della specie è, come si evince dal Regolamento della Gestione Separata, ove presente, soggetta ad un limite massimo del 10% che l'impresa intende rispettare a tutela dei contraenti.

#### **c. Retrocessione di commissioni**

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

Comunque, la Società si impegna a riconoscere ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

L'impegno della Società è in ogni caso volto ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

#### **d. Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.**

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

La Società in ogni caso si impegna in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

**Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

### **E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. A tale tasso si detrae l'aliquota trattenuta pari a 1,40 punti percentuali assoluti (rendimento trattenuto).

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla

**gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.**

Le prestazioni indicate nelle tabelle sotto riportate sono al lordo degli oneri fiscali

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

**A) IPOTESI DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso rendimento minimo garantito: 0,00%
- Durata fissa 5 anni
- Capitale assicurato iniziale: 20.000,00

Anni	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto nell'anno assicurativo della data di richiesta di riscatto
1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2		20.000,00	20.000,00	19.800,00
3		20.000,00	20.000,00	19.850,00
4		20.000,00	20.000,00	19.900,00
5		20.000,00	20.000,00	19.950,00
Capitale minimo in caso di vita a scadenza:				20.000,00

I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono calcolati al lordo delle imposte di legge.

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito per effetto dei costi il Contraente si assume il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.**

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Capitale assicurato iniziale: 20.000,00
- Prelievi dal rendimento: 1,40 punti percentuali assoluti
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%
- Durata fissa 5 anni.

Anni	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto nell'anno assicurativo
1	20.000,00	20.520,00	20.520,00	0,00
2		21.053,52	21.053,52	20.842,98
3		21.600,91	21.600,91	21.438,90
4		22.162,54	22.162,54	22.051,72
5		22.738,76	22.738,76	22.681,91
Capitale in caso di vita a scadenza:				22.738,76

I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono calcolati al lordo delle imposte di legge.

**Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Direttore Generale  
(Dott. Roberto Laganà)

### 3) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento aggiornato al 01 settembre 2015

#### Tariffa V370

##### Art. 1 Prestazioni garantite

Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico, garantisce le seguenti tipologie di prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

##### PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO A SCADENZA

Carige Vita Nuova S.p.A. pagherà, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza o, in mancanza, agli eredi, il capitale assicurato, dato dal premio versato, aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base al risultato conseguito dalla gestione separata C.VITANUOVA.

##### PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA SCADENZA

Carige Vita Nuova S.p.A. pagherà, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente o, in mancanza, agli eredi, un capitale pari al capitale assicurato quale risulta all'ultimo anniversario di polizza trascorso, ulteriormente rivalutato in base al risultato conseguito dalla gestione separata, dall'ultimo anniversario di Polizza alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data del decesso.

Il capitale assicurato iniziale è costituito dal premio unico corrisposto.

Ad ogni ricorrenza della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza precedente viene rivalutato dalla Società secondo le modalità previste nel punto 3.1 Clausola di Rivalutazione.

Le garanzie cessano dopo 5 anni e pertanto il contratto rimane in vigore fino alla scadenza o si estingue prima in caso di decesso dell'assicurato oppure quando il Contraente ne chiede la liquidazione attraverso il riscatto totale.

##### Art. 2 Limiti di età

Alla decorrenza del contratto, l'età minima dell'Assicurato è 18 anni, quella massima è 80 anni compiuti; per il Contraente l'età minima è 18 anni, quella massima è 89 anni compiuti.

##### Art. 3 Durata del contratto

La durata del Contratto è inderogabilmente fissa e pari a 5 anni.

##### Art. 4 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

##### Art. 5 Riscatto totale

Su richiesta scritta del Contraente il contratto può essere riscattato totalmente trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza; non sono ammessi riscatti parziali.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato in vigore all'ultimo anniversario precedente la data della relativa richiesta, rivalutato fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto, diminuito di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza, come da seguente tabella:

Anno assicurativo della data di richiesta di riscatto	Costi di Riscatto
2	1,00%
3	0,75%
4	0,50%
5	0,25%

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data della richiesta.

##### Art. 6 Opzioni

Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

##### Art. 7 Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza delle coperture assicurative

Il contratto si intende perfezionato al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, da parte della Società, del Contraente e dell'Assicurato.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio pattuito e che questo derivi, in via esclusiva, da "nuove disponibilità finanziarie" o da capitali provenienti da scadenze o rinvenienti da liquidazioni per motivo di sinistro su polizze comunque offerte da Carige Vita Nuova S.p.A.:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso;
- ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Successivamente al versamento del premio verrà inviata una lettera al Contraente nella quale sarà comunicato il numero definitivo della polizza.

#### **Art. 8 Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921, successivamente alla stipulazione del contratto, è possibile modificare o revocare la designazione del beneficiario con dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore direttamente a mezzo posta o tramite l'intermediario. La revoca o la modifica possono essere fatte anche con testamento, a condizione che il testatore abbia espressamente attribuito la somma dovuta in forza della polizza vita a favore di una determinata persona ovvero abbia comunque espresso chiaramente la propria volontà di modificare o revocare la designazione del beneficiario richiamando la polizza stipulata. Ai sensi dell'art. 1921 c.c., la revoca o la modifica del beneficio non può essere fatta:

- dagli eredi dopo la morte del contraente;
- dopo che si è verificato l'evento, qualora il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio;
- quando il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio, purché la rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario siano comunicate per iscritto all'assicuratore.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

#### **Art. 9 Cessione, Pegno e Vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

#### **Art. 10 Modalità dei versamenti**

A fronte delle garanzie esposte, il Contraente paga un premio unico alla sottoscrizione del contratto.

Tale premio, non potrà essere di importo inferiore a euro 20.000,00 né superiore ad euro 1.000.000,00. Laddove l'importo del Capitale

riveniente dalla scadenza o dal sinistro fosse inferiore a 20.000,00 euro, è data facoltà al Contraente di integrare il Capitale fino e non oltre l'importo complessivo del premio minimo. È altresì concesso di utilizzare parte del capitale riveniente dalle citate fonti esclusive, sempre con il limite minimo di 20.000,00 euro.

Il Contraente non ha facoltà di effettuare versamenti integrativi.

Non sono previsti caricamenti di gestione applicati in dipendenza del premio versato né diritti fissi.

Il premio viene pagato mediante addebito sul c/c del Contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.

La Società effettua l'investimento in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato nella Proposta/Polizza.

#### **Art. 11 Pagamenti della Società**

Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti indicati di seguito.

Per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto da parte del Contraente:

- originale di polizza e delle eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:

- originale di polizza e delle eventuali appendici;
- certificato di morte;
- copia del testamento se esiste, quando l'Assicurato è anche Contraente della polizza, o atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che indichi che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e contenga l'individuazione degli aventi diritto;
- fotocopia di un documento valido e codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- se tra i Beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

Avvenuta la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dietro consegna della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Contraente o dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto. Nel caso in cui il Contraente abbia estinto il conto corrente bancario acceso presso la banca di cui sopra, il pagamento avverrà presso l'Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata.

### **Art. 12 Prestiti**

In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

### **Art. 13 Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

### **Art. 14 Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Art. 15 Recesso**

#### 15.1 Diritto di recesso del Contraente

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto è concluso alla data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e dato l'ordine di addebito del premio sul c/c del Contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via G. D'Annunzio 41 16121 GENOVA. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio versato.

#### 15.2 Facoltà di recesso della Compagnia

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

### **Art. 16 Prescrizione**

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art.1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Art. 17 Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

### **Art. 18 Mediazione civile**

Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltretutto al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Carige Vita Nuova S.p.a., via Gabriele D'Annunzio, 41 – 16121 Genova, e-mail: [mediazione@carigevitanuova.it](mailto:mediazione@carigevitanuova.it), pec: [legale.carigevitanuova@pcert.postecert.it](mailto:legale.carigevitanuova@pcert.postecert.it), oppure: [mediazionecarigevitanuova@pcert.postecert.it](mailto:mediazionecarigevitanuova@pcert.postecert.it).

### **Art. 19 Rapporti assicurativi via web**

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con Legge 17/12/2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet [www.carigevitanuova.it](http://www.carigevitanuova.it) l'apposita area riservata "Le mie polizze", attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

### **3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "C.VITANUOVA", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A. Misura di rivalutazione**

La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza pari al rendimento effettivo annuo della Gestione Separata, di cui all'art. 10 e 11 del Regolamento, dal quale vengono trattenuti

(sottratti) 1,40 punti percentuali assoluti.

Per tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata si intende quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.

Per la liquidazione del capitale assicurato in caso di riscatto totale o parziale il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese in cui è pervenuta la richiesta di riscatto.

#### **B. Modalità di Rivalutazione del capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, come definito all'Art.1, verrà rivalutato incrementandolo sulla base del tasso annuo di rivalutazione fissato a norma del punto A.

Ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo delle rivalutazioni precedenti. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.

In caso di liquidazione del contratto a seguito di riscatto totale o decesso dell'Assicurato, la rivalutazione maturata è ottenuta applicando il tasso di rendimento fissato a norma del punto A, attribuito ai contratti che hanno ricorrenza nell'anno, in proporzione ai giorni intercorsi dall'ultima ricorrenza annuale fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto o di decesso dell'Assicurato.

### **3.2 REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA**

**Art. 1** - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Carige Vita Nuova S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA ed indicata di seguito con la sigla "C.VITANUOVA".

**Art. 2** - La valuta di denominazione della gestione C.VITANUOVA è l'euro.

**Art. 3** - Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della C.VITANUOVA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

**Art. 4** - L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento del medio-lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

- i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
- ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono residuali (meno del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo) e riguardano principalmente titoli quotati in mercati regolamentati;
- iii) tranne che per i Titoli di Stato, vengono stabiliti specifici limiti per le varie classi di investimento in conformità a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e succ. modif.) ed ai relativi regolamenti attuativi;
- iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti al Gruppo Banca Carige S.p.A.
- v) l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati può avvenire a fini di copertura oppure a fini di gestione efficace del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

**Art. 5** - La gestione separata C.VITANUOVA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.

**Art. 6** - Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

**Art. 7** - Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni con Regolamento n. 38 del 3/6/2011 e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 14 del 18/2/2008.

**Art. 8** - Sulla gestione C.VITANUOVA gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la

vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**Art. 9** - Nel caso in cui ci fossero eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, questi verrebbero attribuiti alla gestione separata.

**Art. 10** - Il rendimento annuo della C.VITANUOVA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario calcolato al termine di ciascun mese di calendario della C.VITANUOVA di quel periodo, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, al valore medio della C.VITANUOVA nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della CVITANUOVA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota di competenza della CVITANUOVA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della C.VITANUOVA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella C.VITANUOVA per i beni già di proprietà della Società.

#### 4) GLOSSARIO

*Documento aggiornato al 01 Settembre 2015*

- **Società:** la Società di Assicurazione Carige Vita Nuova S.p.A.
- **Contraente:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **Beneficiari:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **Proposta/Polizza:** Proposta che, una volta sottoscritta, produce i medesimi effetti del contratto definitivo.
- **Data di perfezionamento:** data in cui la Proposta/Polizza è stata sottoscritta dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato.
- **Decorrenza del contratto:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
- **Durata del contratto:** periodo di validità del

Per valore medio della C.VITANUOVA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della C.VITANUOVA.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella C.VITANUOVA ai fini della determinazione del rendimento della C.VITANUOVA.

La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

**Art. 11** - La gestione C.VITANUOVA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/02/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della C.VITANUOVA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento quale descritto dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° Novembre al 31 Ottobre dell'anno successivo.

**Art. 12** - Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

contratto, vale a dire 5 anni.

- **Premio:** importo versato dal Contraente alla Società.
- **Caricamenti:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
- **Gestione separata:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
- **Periodo di osservazione (gestione separata):** periodo di riferimento in riferimento al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata.
- **Punti percentuali assoluti trattenuti:** punti percentuali in valore assoluto che la Società trattiene (sottrae) dal rendimento finanziario della gestione separata.
- **Riscatto totale:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, con conseguente liquidazione dell'importo dovuto.

# **Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03**

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003**

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), CARIGE VITA NUOVA intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

### **1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.

I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

### **2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

- A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);
- B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

### **3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

### **4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI**

In relazione alle attività svolte dalla CARIGE VITA NUOVA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

#### *a) Comunicazioni obbligatorie:*

sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consorzi propri del settore assicurativo (CIRT).

#### *b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:*

rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

*Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.*

#### *c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:*

è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE VITA NUOVA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns.

Clientela.

Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.

*Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.*

## **5. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

## **6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.

In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

## **7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D.LGS. 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)**

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni *Interessato* taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal  *Titolare* la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## **8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE VITA NUOVA S.p.A., con sede in Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il *Responsabile* del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).